

Aggiornamento n. 014

Data Ultimo aggiornamento 11.12.2009

FOGLIO INFORMATIVO

Servizio incassi e pagamenti

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Indirizzo telematico (eventuale): WWW.BANCAALPIMARITTIME.IT

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) €43.452.297,00

Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

Caratteristiche (struttura e funzione economica)

Il servizio consente al correntista di:

- incassare assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di altre banche italiane o estere, nonché effetti (cambiali e titoli similari) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere; l'importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (s.b.f.) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso);
- incassare i propri crediti verso terzi mediante l'emissione di moduli contrassegnati con le diciture 'MAV' (pagamento mediante avviso) o 'FRECCIA' (bollettino bancario precompilato) inviati al debitore, il quale utilizza detti moduli per

effettuare il pagamento a favore del creditore presso qualunque sportello bancario (per 'MAV', anche presso uffici postali);

- incassare, tramite il servizio RID (rapporti interbancari diretti), i propri crediti verso terzi sulla base di un ordine permanente di addebito in conto corrente conferito dal debitore; il debitore sottoscrive preliminarmente un apposito modulo di autorizzazione all'addebito in conto corrente e la disposizione presentata per l'incasso può essere richiamata dal creditore in data antecedente alla data di scadenza. Questo servizio può assumere connotazioni particolari: "RID veloce" (termini temporali di esecuzione brevi); "RID utenze" (nei confronti di società erogatrici di acqua, luce, gas, telecomunicazioni etc); "RID commerciale" (nei confronti di esercizi commerciali per il pagamento di beni);
- incassare, tramite il servizio RiBa (ricevuta bancaria), i propri crediti mediante l'invio di un avviso e successiva emissione di una ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore. La ricevuta bancaria elettronica presentata per l'incasso può essere richiamata in data antecedente alla data di scadenza;
- di pagare mediante bonifico una somma determinata a favore di un beneficiario presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche in Italia o all'estero o di altri soggetti (es. Poste). Per consentire un'esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti della stessa banca o di altre banche, l'ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso. Per i bonifici transfrontalieri da eseguire in euro presso banche dei paesi UE l'ordine deve contenere le coordinate IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code) della banca destinataria (cfr. Regolamento CE 2560/01);
- di pagare, oltre a imposte, contributi e tasse con le procedure F24 e F23, gratuite per la clientela, anche le imposte iscritte al ruolo con la procedura RAV (riscossione mediante avviso), nonché l'ICI e taluni contributi con gli appositi bollettini.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- mancato pagamento dell'assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancanza di autorizzazione a emettere assegni del traente (assegni bancari); irregolarità dell'assegno; contraffazione totale o parziale dell'assegno;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.

Legenda delle principali nozioni del servizio

Assegni/effetti sbf	<i>Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato</i>
Assegni/Effetti al dopo incasso	<i>Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso</i>
Richieste di esito	<i>Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso</i>
RID commerciale-utenze-veloce	<i>Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore</i>
RiBa	<i>Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore</i>
MAV	<i>Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore</i>
Bollettino bancario "Freccia"	<i>Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario</i>
Bonifici ordinari Italia con ordine ripetitivo (da e per paesi UE in €)	<i>Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo con ordine ripetitivo</i>
Bonifici con valuta antergata	<i>Bonifico con valuta da riconoscere al beneficiario precedente alla data di accredito dei fondi alla banca destinataria</i>
Bonifici da/per l'estero in divisa estera	<i>Bonifici da e per l'estero espressi in valuta diversa da quella corrente</i>
Bonifici con coordinate bancarie del beneficiario mancanti (IBAN) e del	<i>Bonifici disposti senza l'indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria</i>

BIC della banca destinataria	<i>In questo caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente.</i>
Bonifici Transfrontalieri	Ai sensi dell'art.1, comma i) del decreto legislativo 28 luglio 2000, n° 253, per bonifico transfrontaliero si intende "l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione Europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di una operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere".
Tasso di cambio (fonte di riferimento)	<i>Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale)</i>

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

Servizio incassi e pagamenti

Spese Commissioni e Diritti	valori espressi in euro
Commissione di incasso per ogni effetto "trattabile" pagabile su piazza o fuori piazza accreditato s.b.f.	5,00
Commissione di incasso per ogni effetto non "trattabile" pagabile su piazza o fuori piazza accreditato s.b.f.	5,00
Commissione di incasso per ogni effetto pagabile su piazza o fuori piazza assunto al dopo incasso	7,00
Commissione di incasso per ogni Ri.Ba. accreditata s.b.f.	4,00
Diritto per richiesta d'esito	5,00
Diritto da incassare a mezzo Ufficio Postale (oltre spese vive)	2,00
Commissione per il ritorno di effetti sull'Italia impagati con con spese - 1,50% con un massimo di	10,00
senza spese o richiamati - oltre a quelle reclamatici	10,00
Diritto per il ritiro di effetti sull'Italia scadenti su piazza	3,00
Diritto per il ritiro di effetti sull'Italia scadenti fuori piazza	5,00
Commissione per effetti impagati - insoluti	13,00
Commissione per effetti protestati	50,00
Commissione per effetti richiamati (oltre a quella reclamateci)	6,00
Servizio M.A.V. attivo	
- commissione di incasso per ogni M.A.V.	5,00
- commissione di insoluto per ogni M.A.V.	7,00
Servizio R.I.D. attivo	
- commissione di incasso per ogni R.I.D.	5,00
- commissione di insoluto per ogni R.I.D.	7,00
Effetti al dopo incasso - commissione di incasso	7,00
Commissione per utenze non domiciliate	10,00

Valute sugli effetti al dopo incasso

	giorni di valuta
effetti scadenti su piazza	5
effetti scadenti fuori piazza	15
effetti a vista su piazza	8

BONIFICI

Bonifici effettuati dalla Banca su incarico della clientela	Commissioni e spese a carico dell'ordinante	valuta di addebito in conto
Nazionali	-ordinari di importo inferiore a 500.000 € 5,00 -ordinari di importo pari o superiore a 500.000 € 5,00 -urgenti: € 5,00 - se disposti per contanti € 10,00 -penale per bonifici ordinari di importo inferiore a 500.000 € con valuta antergrata di oltre 7 giorni: € 5,00 -commissione supplementare per bonifici privi delle coordinate BBAN del beneficiario complete e corrette: minimo €2,00	due giorni lavorativi antecedenti la valuta riconosciuta dall'ordinante al beneficiario
transfrontalieri in euro o corone svedesi di importo inferiore o pari a 50.000 €(o controvalore equivalente). I bonifici Transfrontalieri devono presentare le seguenti caratteristiche: - origine e destinazione paesi U.E. inclusi Gran Bretagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Islanda e Liechtenstein denominati in Euro, i territori francesi d'oltremare (Guadaloupe, Martinique, Guinea Francese, Reunion, Saint Pierre et Miquelon, Mayotte) le isole Azzore, Madera e le Isole Canarie. - vanno ricompresi anche i bonifici in corone svedesi (SEK) disposti tra i paesi membri U.E. - coordinate Bancarie complete di IBAN e codice SWIFT / BIC	- € 5,00 - se disposti per contanti € 10,00 -commissione supplementare per bonifici privi delle coordinate IBAN del beneficiario complete e corrette e del codice BIC della banca del destinatario: minimo € 2,00 - per le Corone Svedesi il tasso di cambio €/SEK rilevato in via continuativa dal Portale Finanza ICCREA meno 0,40% - La Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese a qualsiasi titolo reclamate o trattenute da Banca Estera per i bonifici non conformi alla normativa europea sui bonifici transfrontalieri	giorno di esecuzione
disposti sull'estero (esclusi i bonifici transfrontalieri)	- Tasso di cambio €/divisa denaro rilevato in via continuativa dal Portale Finanza ICCREA meno 0,40% - Spesa per bonifico (SWIFT) € 15,00 - Spesa per emissione assegno tratto su Banca estera € 15,00 - Commissione di intervento 0,20% dell'importo della transazione con un minimo di € 6,00 - Commissione supplementare per bonifici privi delle coordinate IBAN del beneficiario e del codice BIC della banca del destinatario: minimo €2,00	giorno di esecuzione
Bonifici ricevuti dalla Banca a favore della clientela	Commissioni e spese a carico del beneficiario	Valuta di accredito in conto
Nazionali	-ordinari di importo inferiore a 500.000 € 2,00 -ordinari di importo pari o superiore a 500.000 € 2,00 -urgenti: € 2,00	il giorno lavorativo successivo alla "valuta Banca"
transfrontalieri in euro o corone svedesi di importo inferiore o pari a 50.000 €(o controvalore equivalente). I bonifici Transfrontalieri devono presentare le seguenti caratteristiche: - origine e destinazione paesi U.E. inclusi Gran Bretagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Islanda e Liechtenstein denominati in Euro, i territori francesi d'oltremare (Guadaloupe, Martinique, Guinea Francese, Reunion, Saint Pierre et Miquelon, Mayotte) le isole Azzore, Madera e le Isole Canarie. - vanno ricompresi anche i bonifici in corone svedesi (SEK) disposti tra i paesi membri U.E. - coordinate Bancarie complete di IBAN e codice SWIFT / BIC	€ 2,00 - per le Corone Svedesi il tasso di cambio €/SEK rilevato in via continuativa dal Portale Finanza ICCREA più 0,40%	Valuta indicata dall'ordinante o in assenza di indicazione il giorno successivo alla "valuta Banca" Per bonifici ricevuti in divisa SEK – 2 gg lavorativi (i giorni si intendono riferiti al calendario FOREX)
disposti dall'estero (esclusi i bonifici transfrontalieri)	- Tasso di cambio €/divisa lettera rilevato in via continuativa dalla ICCREA più 0,40% - Spesa per bonifico € 10,00 - Commissione di intervento 0,20% dell'importo della transazione con un minimo di € 6,00	Per bonifici disposti (n. giorni lavorativi dalla data di accredito dei fondi sul conto della Banca). - divisa EURO +1 gg lavorativo - altra divisa su stessa divisa + 1 gg lavorativo - altra divisa su divisa diversa + 2

		gg lavorativi (i giorni si intendono riferiti al calendario FOREX)
--	--	---

BONIFICI NAZIONALI IN EURO SCAMBIATI TRAMITE RETE INTERBANCARIA

Bonifici effettuati dalla Banca su incarico della clientela:

Tipologia	Termine di esecuzione
Ordinari di importo inferiore a 500.000 euro	terzo giorno lavorativo successivo alla "data ordine"
Ordinari di importo pari o superiore a 500.000 euro e urgenti	giorno lavorativo coincidente con la "data ordine", se l'ordine viene acquisito dalla banca entro le ore 10 (9, in caso di semifestività) di tale giorno, o giorno lavorativo successivo alla "data ordine", se l'ordine viene acquisito dalla banca dopo le ore 10 (9 in caso di semifestività) di tale giorno.

Per i bonifici in numero superiore a dieci per ciascun ordine, in deroga a quanto sopra indicato, la "data ordine", da cui decorre il termine di esecuzione del bonifico, coincide con il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione dell'ordine o di ricezione dello stesso da parte della banca.

Bonifici ricevuti dalla Banca a favore della clientela

Tipologia	termine di esecuzione
Ordinari di importo inferiore a 500.000 euro, dotati delle coordinate bancarie complete e corrette del soggetto beneficiario	giorno lavorativo successivo alla data di accredito dei fondi sul conto della Banca
Ordinari di importo inferiore a 500.000 euro, privi delle coordinate bancarie complete e corrette del soggetto beneficiario	Terzo giorno lavorativo successivo alla data di accredito dei fondi sul conto della Banca
Ordinari di importo pari o superiore a 500.000 euro, dotati delle coordinate bancarie complete e corrette del soggetto beneficiario	giorno lavorativo corrispondente a quello di accredito dei fondi sul conto della Banca
Ordinari di importo pari o superiore a 500.000 euro, privi delle coordinate bancarie complete e corrette del soggetto beneficiario	Secondo giorno lavorativo successivo alla data di accredito dei fondi sul conto della Banca
Urgenti, dotati delle coordinate bancarie complete e corrette del soggetto beneficiario	giorno lavorativo corrispondente a quello di accredito dei fondi sul conto della Banca
Urgenti, privi delle coordinate bancarie complete e corrette del soggetto beneficiario	Secondo giorno lavorativo successivo alla data di accredito dei fondi sul conto della Banca

BONIFICI TRANSFRONTALIERI

La Banca esegue i bonifici transfrontalieri nel termine convenuto con il cliente o, in assenza di determinazione, nei seguenti termini:

Tipologia	termine di esecuzione
Bonifici effettuati dalla Banca su incarico della clientela	quinto giorno lavorativo successivo alla "data ordine"
Bonifici ricevuti dalla Banca a favore della clientela	giorno lavorativo successivo alla data di accredito dei fondi sul conto della Banca

Nel caso in cui la banca non esegua il bonifico transfrontaliero nei termini previsti è tenuta ad indennizzare il cliente ordinante o beneficiario mediante pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra la scadenza dei termini di esecuzione del bonifico e la data di effettiva esecuzione dello stesso, salvo che l'inosservanza dei termini di esecuzione sia dipesa dall'ordinante o dal beneficiario ovvero da una causa di forza maggiore.

Rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico transfrontaliero.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine all'esecuzione di ordini di bonifico, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca e all'Ombudsman bancario, presso il quale è costituita un'apposita sezione competente a risolvere le questioni in materia di bonifici transfrontalieri, come previsto dal D.lgs. n° 253 del 28/07/2000 e dal D.M. n° 456 del 13/12/2001.

Spese Commissioni e Diritti servizio estero

CONDIZIONI SERVIZIO ESTERO

Commissione di intervento (applicata a tutte le operazioni che comportino trasferimento da/a conti esteri e/o negoziazioni tra divise - escluse "Paesi IN"): 0,20 % dell'importo della transazione con un minimo di € 6,00	
Commissioni prelievo/versamento banconote da conto valutario:	1,00%
Spese a fronte presentazione/compilazione/invio delle C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)	€ 10,00
Recupero spese costi vari (postali, fax, telefonici, swift, etc.)	€ 10,00
Banconote, cambio come da listino (*)	
Spesa per cambio banconote clienti	0,60% minimo € 10
Spesa per cambio banconote non clienti	0,60% minimo € 12
(*) cambio Ufficiale della Banca Centrale Europea del giorno lavorativo precedente	
Travellers Cheque, cambio come da listino (*)	
Spese acquisto Travellers Cheques clienti	0,60% minimo € 10
Spese acquisto Travellers Cheques clienti	0,60% minimo € 12
Incasso banconote estere/convertibili fuori corso	€ 15 + rec. Spese sostenute
Spesa per utilizzo corriere espresso internazionale per spedizioni Unione Europea	€ 40,00
Spesa per utilizzo corriere espresso internazionale per spedizioni resto del mondo	€ 45,00

GIRI AD ALTRE BANCHE DI BONIFICI PERVENUTI	
Rimborso spese	€ 30,00

PORTAFOGLIO - DOPO INCASSO IMPORT				
Comm. incasso effetti semplici	0,15%	Minimo € 30,00	Massimo	€ 135,00
Comm.di incasso documenti	0,30%	Minimo € 30,00	Massimo	€ 135,00

PORTAFOGLIO - DOPO INCASSO EXPORT				
Comm. incasso effetti semplici	0,15%	Minimo € 30,00	Massimo	€ 135,00
Comm.di incasso documenti	0,30%	Minimo € 30,00	Massimo	€ 135,00

Incasso con addebito diretto elettronico su Francia (LCR/BOR), su Spagna IEF		
- valuta accredito crediti denominati in EUR (a partire dalla scadenza)		4 gg. lavorativi
- periodo di possibile storno		30 gg. fissi
- commissioni incasso	€	15,00
- commissioni impagati/richiamati (oltre le spese reclamateci)	€	30,00
Incasso con addebito diretto elettronico su Germania (Lastschriften)		
- valuta accredito crediti denominati in EUR (a partire dalla scadenza)		4 gg lavorativi
- periodo di possibile storno		30 gg. fissi
- commissioni incasso	€	25,00

SPESE ESITO EFFETTI, PAGAMENTI, ASSEGNI, INTROITI, DOCUMENTI ALL'INCASSO	
Spesa per richiesta esito iniziativa clienti	€ 15,00
Spesa per negoziazione ed accredito assegni al Sbf	€ 8,00
Valuta assegni in Eur su banche italiane	6 gg. fissi
Valuta assegni in Eur su banche paesi 'IN'	13 gg. fissi
Valuta assegni in Eur su banche paesi 'OUT'	13 gg. fissi
Valuta assegni in divise 'OUT' su banche estere	8 gg.fissi
Valuta assegni in divisa terza su banche estere	15 gg.fissi
Spese per insoluto (oltre le spese reclamateci)	€ 20,00

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni è regolato, oltre che dalle Condizioni Generali relative al rapporto Banca Cliente e dal contratto di conto corrente anche dalle seguenti norme contrattuali:

Art 1

Oggetto e limiti del servizio

1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del cliente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.
2. La banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale richiamati nell'art. 1 delle «Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente»; sono tuttavia a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da: indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento; casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.
3. Qualora il cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola «incasso tramite» e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.
4. La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 2

Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli

1. La banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.

Art. 3

Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente

1. Per gli effetti cambiari, la banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, sia essa firmata o meno.
2. Nel caso di effetti con clausole «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Art. 4

Ordini di proroga di scadenza effetti

1. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Art. 5

Pagamento mediante assegni

Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. 6

Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni

1. La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Sezione, ad esclusione di quelle previste dall'art. 4.
2. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati negli articoli 4 e 5 della Sezione 1 (Conto corrente bancario), il cliente è tenuto a rimborsare la banca, entro il termine di 1 giorno dalla richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla banca stessa a norma degli articoli precedenti - la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.